

# INPS

Istituto Nazionale  
Previdenza Sociale



**Direzione Centrale** □  
**delle Entrate Contributive** □

**Roma, 22-12-2003**

**Messaggio n. 157**

**OGGETTO: ||Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche. Riduzione contributiva nel settore dell'edilizia.||**

**SOMMARIO:** *Trasmissione alle Sedi della dichiarazione attestante il versamento dei contributi alla Cassa Edile da parte delle aziende.*

L'articolo 2, c.3 della legge n. 266/2002, come noto, ha ripristinato fino al 31 dicembre 2006 la speciale riduzione contributiva per l'edilizia sulle quote diverse da quelle del FPLD, introdotta dall'art.29, c.2, della legge n.341/1995.

L'operatività del beneficio è rimasta tuttavia subordinata all'emanazione, per ciascun anno, di un apposito decreto interministeriale che, per l'anno in corso, è in via di definizione.

Con riferimento all'obbligo di denuncia dei lavoratori da parte dei datori di lavoro alle Casse edili (1), è confermato per le imprese l'obbligo di trasmettere alle Sedi la dichiarazione rilasciata dalla competente Cassa edile attestante che, nell'anno solare precedente, l'impresa ha effettuato i versamenti ad essa dovuti.

Appare utile ricordare che tale dichiarazione potrà essere prodotta dalle aziende entro il 31 dicembre p.v.

**IL DIRETTORE CENTRALE  
CRACA**

(1) previsione contenuta nell'art.29, c.3 del D.L. n. 244/1995 convertito in legge n. 341/1995.